

N. R.G. 9127/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale telematico della causa n. R.G. 9127/2014

tra

TECHNOLOGY DI

& C. S.A.S.

FIDENZIO

FRANCESCO

ATTORI
contro
ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA DI RISPARMIO

DEL VENETO S.P.A.

CONVENUTA

Oggi **9 marzo 2016** ad ore 11.02 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi:

per

TECHNOLOGY DI

& C. S.A.S.,

FIDENZIO,

FRANCESCO e

l'avv.

, per ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA

DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. l'avv.

E' presente il dott. Lorenzo Dall'Igna tirocinante *ex art. 73 D.L. 69/2013.*



Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.

Le avv.sse conclude come da foglio inviato a mezzo PCT dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

L'avv. conclude come da foglio inviato a mezzo PCT dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Verbale chiuso ad ore 11:29

Il Giudice

dott. Giorgio Bertola





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **9127/2014** promossa da:

IL CASO.it

ATTORI

contro

**ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA DI RISPARMIO
DEL VENETO S.P.A. (C.F. 00880671003), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.**

CONVENUTO

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da

pagina 3 di 11



aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

Gli attori, dando preliminarmente atto di aver svolto un giudizio di ATP *ex* 696 *bis* c.p.c. volto alla composizione bonaria della controversia, hanno convenuto la Cassa di Risparmio del Veneto per sentirla condannare a restituire quanto accertato dalla CTU oltre al danno per le condotte illegittime tenuta dalla convenuta nella segnalazione in centrale rischi ed alle revoche delle linee di credito.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo la non utilizzabilità ad opera degli attori Francesco e Fidenzio del procedimento per ATP non avendovi partecipato quali fideiussori.

Nella prima memoria 183 c. 6 c.p.c., a fronte della specifica eccezione di parte attrice, eccepivano anche la prescrizione delle domande attoree.

La causa, documentale, è stata inviata in decisione senza attività istruttoria.

Seguendo l'ordine delle eccezioni spiegate dalla convenuta alle domande attoree, va preliminarmente rilevata la tardività della eccezione del convenuto in relazione alla presunta prescrizione.

Nulla la parte ha detto nella sua comparsa di costituzione in punto di conclusioni ed invero anche nel corpo dell'atto che contiene solo generiche valutazioni sul punto, sicché la modifica delle conclusioni operata solo nella prima memoria è tardiva ed illegittima e va integralmente rigettata essendo la prescrizione una eccezione in senso stretto e non una mera difesa e non potendo pertanto sopperirvi d'ufficio il Giudice.

In relazione alla eccepita incompetenza per come pattuita, va rilevata la nullità delle clausole derogative della competenza territoriale stipulate poiché fatte sottoscrivere con richiamo in blocco con assenza pertanto di una specifica



approvazione.

In ogni caso nessuno dei fori alternativi concordati (Milano - Vicenza) sono stati scelti quali fori esclusivi sicché quello di Padova, quale foro generale delle persone giuridiche, è pienamente competente al pari degli altri fori alternativi.

E' assente anche la dedotta litispendenza e continenza poiché una delle cause a cui si vorrebbe riunire questa causa è estinta, per pacifica ammissione di entrambe le parti, mentre l'altra vede soggetti e domande differenti oltre a considerare che il presente giudizio è di cognizione ordinaria mentre quello a cui si vorrebbe riunione è un procedimento in fase esecutiva.

Anche l'eccezione sull'omessa presentazione della domanda di conciliazione quale condizione di procedibilità è infondata.

L'unico onere era quello, per il Giudice, di rilevarne l'omesso espletamento e concedere 15 giorni per iniziarla.

Non avendolo rilevato in sede di prima udienza, nulla può ora essere deciso sul punto essendo, la norma invocata, priva di alcuna sanzione processuale o sostanziale in caso di omesso rilievo ad opera del Giudice.

Privo di legittimazione ed interesse è il convenuto Italfondionario ad eccepire la mancata legittimazione degli attori di avvalersi delle risultanze del procedimento di ATP.

A parte il fatto che essendo gli attori i fideiussori dei rapporti dedotti nel presente giudizio, sicché hanno certamente un interesse processuale alla valutazione tecnico-economica su quei rapporti, l'inutilizzabilità invocata, sconosciuta nel nostro sistema processuale per come eccepita, potrebbe semmai essere sollevata dagli stessi attori sotto forma di eccezione di non opponibilità delle risultanze di quella consulenza, ma non può essere eccepita una presunta non utilizzabilità ad opera del convenuto per carenza di interesse degli attori unici ad avere semmai l'interesse ad una simile eccezione.



In ogni caso il presente giudizio ha ad oggetto i medesimi rapporti oggetto dell'indagine del consulente nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sicché, anche nel merito, l'eccezione è infondata visto che la presente causa di merito è stata introdotta dalla debitrice e dai fideiussori.

Passando finalmente al merito va rilevata la piena divisibilità delle risultanze del CTU nel procedimento per ATP le cui conclusioni, nella opzione 1.b come indicata dal CTU ovvero per l'intera durata del rapporto e senza alcun anatocismo, vanno interamente fatte proprie dal giudicante.

Tale scelta è quella corretta perché, come correttamente dedotto da parte attrice, in assenza di una prova specifica e contraria, tutte le rimesse effettuate su di un conto corrente hanno natura ripristinatoria (così Cass. Sez. 1 n. 4518/2014 ud. 03/12/2013).

Se così è, e parte convenuta non ha neppure provato a dimostrare se o quali rimesse potessero avere natura solutoria, il termine prescrizione, come ricordato anche da ultimo da Cass. SSUU 24418/2010, decorre dalla chiusura del conto corrente mentre al contrario decorrerebbe da ogni singola rimessa solutoria.

L'esclusione di alcun anatocismo dai rapporti è determinato dal fatto che i rapporti sono stati accessi in data anteriore alla delibera CICR 2000 sicché qualsiasi pattuizione in relazione all'applicazione dell'anatocismo nel calcolo degli interessi, fosse stato previsto anche a condizione di reciprocità, è illegittimo, come ormai graniticamente statuito da tutta la giurisprudenza di legittima e di merito.

In punto di *quantum* il CTU ha rilevato i seguenti importi a credito della correntista: saldo a credito del correntista del conto 55538 al 21/09/2011 + 114.617,00.

Saldo a credito del correntista del conto corrente 58019 al 31/03/2012 +



6.119,00.

A fronte del fatto che, come accertato dal CTU, la correntista non solo non fosse in posizione debitoria verso la banca convenuta, ma avesse addirittura un credito complessivamente individuato in euro 114.617,00, va rilevata la illegittimità della segnalazione in centrale rischi poiché in realtà la parte non presentava alcuna esposizione debitoria.

Ciò è ancora più vero se si considera che la CTU ha rilevato il superamento del tasso soglia usurario in molteplici trimestri (15 in totale) sia nel conto corrente della società che in quello personale del

L'unico metodo di calcolo corretto è quello che fa inclusione di tutti i costi e le spese, commissione di massimo scoperto compresa, a prescindere da quello che dica la Banca d'Italia che infatti, dopo la nota sentenza della Cassazione Penale del 2009, ha prontamente incluso la commissione nel calcolo del tasso almeno fino a quando la legge 2/2009 non ha radicalmente mutato la natura e la struttura della CMS.

Totalmente infondata è la richiesta di compensazione di quanto sarà riconosciuto nella presente causa con quello che potrebbe essere riconosciuto in altri procedimenti.

La compensazione sarà semmai operata in sede esecutiva allorquando i titoli saranno diventati definitivi.

Unica chiosa attiene al fatto che su quanto verrà restituito per le somme calcolate sui saldi dal CTU non potrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria ma solo gli interessi legali poiché si tratta di un debito di valuta e non di un debito di valore.

In relazione alla domanda di risarcimento dei danni, essa invece potrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria per essere il risarcimento del danno un debito di valore.



In relazione al danno non patrimoniale lamentato tanto dalla società che da in proprio va preliminarmente osservato che sussiste il lamentato nesso causale tra le difficoltà finanziarie incontrate nel proprio esercizio di impresa dalla società con le condotte tenute dalla convenuta che ha illegittimamente segnalato in centrale rischi la predetta società laddove invece la CTU ha accertato che essa avesse una posizione creditoria e non debitoria oltre ad applicare interessi usurari.

Inoltre, all'esito della CTU nel procedimento per ATP, va osservato che la tenace resistenza della convenuta in questa causa mediante eccezioni defatigatorie ed infondate ha ulteriormente approfondito il danno economico degli attori anche alla luce della procedura esecutiva che prosegue pur a fronte del fatto che nel procedimento per ATP si siano manifestate le gravi irregolarità segnalate dal CTU.

Per il ristoro del danno non patrimoniale appare equo riconoscere all'attrice Innovation Technology una somma pari al doppio di quanto verrà restituito a seguito dei conteggi del CTU (ovvero 229.234,00 euro) poiché, tanto la segnalazione illegittima in centrale rischi quanto l'applicazione di tassi usurari in ben 9 trimestri va adeguatamente ristorata in considerazione del fatto che per la società tale condotta di parte convenuta ha di fatto comportato la impossibilità economica di operare sul mercato visto che, come ogni impresa, per produrre reddito aveva la necessità di ricorrere al mercato del credito e la revoca degli affidamenti sia presso la Cassa di Risparmio che presso l'altro istituto di credito, oltre alla segnalazione in centrale rischi, ne hanno oggettivamente impedito l'espansione commerciale e produttiva come prova anche la revoca degli affidamenti nell'altro rapporto bancario che hanno impedito alla parte di utilizzare il credito bancario per la propria attività d'impresa.

Per la parte in quanto a sua volta correntista, appare equa la



somma di euro 70.000 a ristoro dell'usura patita in 6 trimestri come accertato dal CTU.

Ai tre fideiussori, Francesco e Fidenzio, anche alla luce del limitato ruolo rivestito nella complessiva vicenda appare equo, per i danni non patrimoniali patiti in ragione delle illegittime segnalazioni, un ristoro pari ad euro 35.000 alla luce del fatto che il loro coinvolgimento nella presente vicenda è stata certamente più limitata e sostanzialmente circoscritta alla segnalazione illegittima in centrale rischi.

Le segnalazioni effettuate in centrale rischi, alla luce delle superiori ragioni, vanno pertanto revocate apparendo illegittime.

Le spese per la CTU nel giudizio di ATP vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.

Le spese del presente procedimento e del procedimento per ATP seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori esposti nella nota spese depositata, correttamente maggiorata anche per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale (e quindi 25.664,40 + 8.320,80).

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Accertata l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici al 21/09/2011 al conto corrente n. 55538 condanna ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in



persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a

TECHNOLOGY DI & C. S.A.S., in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, la capital somma di euro 114.617,00 maggiorata di interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo;

2) Accertata l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici al 31/03/2012 al conto corrente n. 58019 condanna ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a

la capital somma di euro 6.119,00 maggiorata di interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo;

3) Accertata l'applicazione di interessi usurari e la illegittima segnalazione in centrale rischi operata dalla convenuta nei confronti degli attori condanna ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a

TECHNOLOGY DI & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, la capital somma di euro 229.234,00 maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

4) Accertata l'applicazione di interessi usurari e la illegittima segnalazione in centrale rischi operata dalla convenuta nei confronti degli attori condanna ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a la capital somma di euro 70.000,00 maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

5) Accertata l'applicazione di interessi usurari e la illegittima segnalazione in centrale rischi operata dalla convenuta nei confronti degli attori condanna



ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a FIDENZIO FRANCESCO e in qualità di fideiussori, la capital somma, a ciascuno, di euro 35.000,00 maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

6) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. nel procedimento per A.T.P. a carico di parte convenuta;

7) Condanna ITALFONDIARIO QUALE PROCURATORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a TECHNOLOGY DI

& C. S.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, FIDENZIO FRANCESCO e

le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 1.241,00 per esborsi, euro 33.985,20 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex DM 55/2014*;

8) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 9 marzo 2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

